

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

---

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1959

(15<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente BENEDETTI

#### INDICE

##### Disegno di legge:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (270) (D'iniziativa dei senatori Scotti ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 167, 168, 170
GIARDINA, <i>Ministro, della sanità</i> . . . . .	169, 170
MONALDI . . . . .	169, 170
PASQUALICCHIO . . . . .	170
SCOTTI . . . . .	167

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Lombardi, Lombari, Mammucari, Merloni, Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Pucci e Scotti.*

*Interviene il Ministro della sanità Giardina.*

CRISCUOLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (270)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ».

SCOTTI. Su questo disegno di legge si sono avute già ampie discussioni e diverse proposte. Io desidero solamente ribadire, una ultima volta, che gli scopi del disegno di legge sono limitati, e che la sua incompletezza è spiegata nella relazione.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

15ª SEDUTA (16 luglio 1959)

Una più approfondita formulazione non riuscirà mai a trasformare questo disegno di legge in un *corpus juris* per la lotta contro l'inquinamento atmosferico, ma potrà forse completarlo, nell'ambito degli scopi che si propone, e che sono quelli di far sì che si possano iniziare gli studi per indicare quali sono le reali condizioni dell'inquinamento atmosferico nelle diverse città.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 3, che hanno maggiormente allarmato qualche Ministero e qualche ambiente, io le ritengo ancora necessarie, poichè con esse le autorità comunali vengono richiamate ad avvalersi degli articoli della legge sanitaria e messe in condizioni migliori per poterla applicare.

I rimanenti articoli hanno l'intento di facilitare lo studio dei gradi di inquinamento atmosferico, quindi, a mio parere, non sono essenziali.

Dobbiamo sforzarci di formulare esattamente invece, la composizione della Commissione provinciale, che deve dare al Ministero della sanità gli elementi necessari e indispensabili perchè possa procedere nella sua azione.

Penso che questo disegno di legge possa essere considerato un buon inizio di una sistemazione completa di questa materia.

**PRESIDENTE.** Prima di proseguire nella discussione, sarà bene che informi la Commissione del nuovo inquadramento che si è pensato di dare a questo disegno di legge, poichè in tal modo il nostro compito ne risulterà facilitato e molte discussioni saranno eliminate. Do quindi lettura del nuovo testo:

#### Art. 1.

È istituita in ogni Provincia una Commissione per lo studio dei problemi connessi agli inquinamenti derivanti dagli scarichi industriali, solidi, liquidi e gassosi, e, in special modo, dai prodotti della combustione o da esalazioni o radiazioni insalubri.

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- 1) il medico provinciale, che la presiede;
- 2) l'ufficiale sanitario del capoluogo di provincia;
- 3) il direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi;
- 4) il direttore del reparto chimico del Laboratorio d'igiene e profilassi;
- 5) l'ispettore provinciale agrario;
- 6) l'ingegnere capo del Genio civile;
- 7) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Nelle città, sedi di facoltà universitaria, fanno altresì parte della Commissione il direttore dell'Istituto di igiene e i docenti del Politecnico delle seguenti materie:

- a) impianti industriali e chimici;
- b) ingegneria sanitaria.

Con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della sanità saranno stabilite le norme sul funzionamento della suddetta Commissione.

#### Art. 2.

Le Commissioni suddette informeranno periodicamente il Ministero della sanità dei lavori e annualmente trasmetteranno al Ministero predetto una dettagliata relazione sui problemi esaminati e sui mezzi proposti per la rimozione delle cause di inquinamento.

#### Art. 3.

Il Ministero della sanità provvede ad emanare le disposizioni igienico-sanitarie necessarie per coordinare l'attività delle Autorità provinciali e comunali dirette a neutralizzare le fonti di inquinamento sia negli opifici e nelle manifatture, sia negli agglomerati di abitazione, ferma rimanendo l'osservanza delle norme di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)15<sup>a</sup> SEDUTA (16 luglio 1959)

Esso provvede, inoltre, a predisporre lo elenco delle città industrializzate o con intenso traffico di veicoli con motore a scoppio. Le città incluse in tale elenco, debbono essere provviste di stazioni meteorologiche, nel numero di uno a tre, in relazione alla estensione della città, atte a segnalare tempestivamente le condizioni che concorrono all'aggravamento dell'inquinamento atmosferico; di apparecchi rivelatori e dosatori delle contaminazioni gassose e pulviscolari e della radioattività atmosferica, nonché di impianti di depurazione industriale.

#### Art. 4.

Qualora le segnalazioni fornite dagli apparecchi indicati all'articolo 3 o da altri di pari esattezza ed attendibilità, segnalino temporanee condizioni atte ad aggravare l'inquinamento atmosferico, le competenti autorità sanitarie sono autorizzate a prendere provvedimenti per ridurre la produzione di sostanze inquinanti.

#### Art. 5.

Le aziende industriali sono tenute a prelevare campioni di rifiuti di lavorazione ed a sottoporli periodicamente al controllo dell'Ufficio d'igiene comunale.

I contravventori a tale obbligo sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

#### Art. 6.

L'autorizzazione all'impianto di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri, o radiazioni che possono riuscire pericolose alla salute degli abitanti, è deliberata previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

GIARDINA, *Ministro della sanità*.  
Le grandi città industriali hanno dei mezzi propri, sono i piccoli comuni che sono passivi ed hanno bisogno dei contributi statali per superare le difficoltà della legge. Gli

articoli 216 e 217 del testo unico sono abbastanza chiari nella loro formulazione e possono essere interpretati largamente, tanto è vero che man mano che si sviluppa l'industrializzazione e si creano quindi situazioni nuove, queste ultime vengono sempre fatte rientrare nella disciplina dei citati articoli.

Quindi io sono dell'avviso di adottare una formulazione che dica sostanzialmente: le Commissioni di studio studino i problemi e a seconda della gravità delle loro risultanze informino i Comuni che sono interessati, perchè essi agiscano a norma degli articoli 216 e 217.

MONALDI. In rapporto alla discussione che si sta svolgendo sul disegno di legge Scotti, devo fare due osservazioni di ordine generale. La prima è questa: noi abbiamo un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, possiamo superare questo parere contrario senza andare in Aula? Anche eliminando la parte che riguarda il fabbisogno finanziario, è possibile, senza modificare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, proseguire nell'attuale disamina? Questo è il primo quesito che io pongo.

Il secondo quesito è di altra natura. In una delle precedenti riunioni il Presidente nominò una Sottocommissione per lo studio di questo disegno di legge. Ci siamo riuniti, abbiamo fatto delle proposte, abbiamo progettato un seguito di quella riunione, abbiamo concretato alcuni articoli che io poi ho proposto al senatore Scotti. Ora ci si presenta con un nuovo disegno di legge, del tutto diverso dal precedente, senza tenere assolutamente conto di tutta la discussione che già vi è stata. Io non ho niente in contrario a incominciare la discussione su un nuovo progetto di legge, ma vorrei allora domandare se dobbiamo cancellare tutto il lavoro che abbiamo fatto e ricominciare da capo.

Domando questo, perchè nella riunione che si era tenuta, avevamo, pressochè all'unanimità, escluso la costituzione di Commissioni e io avevo predisposto 4 articoli di cui non si è più parlato per il semplice fatto che non ci siamo più riuniti.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

15ª SEDUTA (16 luglio 1959)

PRESIDENTE. È necessario presentare alla 5ª Commissione un nuovo testo, in cui eliminiamo qualsiasi accenno a spese, e attenderne il parere. Il Ministro vuol tentare di avere un finanziamento extra bilancio e allora è opportuno conoscere prima l'esito di questo tentativo.

MONALDI. Ma è logico che dobbiamo ottenere un finanziamento! Non si può approvare una legge di questo genere se non vengono stanziati i contributi adeguati!

A me sembra che tutti i compiti derivanti da questa legge debbano essere affidati fondamentalmente agli Istituti provinciali di igiene e profilassi, per la raccolta dei dati di ordine quantitativo e qualitativo, e agli istituti universitari, per i problemi di studio e di ricerca.

Ora non è possibile pensare che gli uni e gli altri possano operare senza delle somme a disposizione se non altro per quello che riguarda le attrezzature necessarie. Esistono degli uomini, sempre meno in verità, che non chiedono dei compensi per la loro attività, ma per quanto riguarda le attrezzature, bisogna assolutamente provvedere.

GIARDINA, *Ministro della sanità*. Chiedo la parola in relazione all'ordine dei lavori. Poichè il disegno di legge anche se fosse approvato da questa Commissione non potrebbe entrare subito in vigore come legge dovendo passare alla Camera dei deputati, la premura di approvarlo nello scorcio dei lavori

del Senato mi sembra esagerata. Proporrò di rinviare la discussione alla ripresa autunnale. Nel frattempo, insieme al Presidente, m'interesserò della questione del finanziamento. Qualora questo finanziamento non sarà possibile (eventualità negativa che ritengo non si verificherà), sopprimeremo le norme che riguardano il finanziamento e inseriremo al loro posto, un articolo in cui si dica che, alle citate spese, provvederà il Ministero con i suoi fondi normali.

Col senatore Benedetti mi interesserò anche di rendere il disegno di legge completo dal punto di vista delle singole norme, basandomi sempre sul parere e sui consigli della Commissione stessa.

PASQUALICCHIO. Siamo d'accordo con queste dichiarazioni del Ministro; non abbiamo altro da aggiungere e prendiamo atto che il problema finanziario può essere superato mediante la formula prospettata dal Ministro stesso.

PRESIDENTE. Stando così le cose, mi pare che possiamo rinviare alla ripresa autunnale dei nostri lavori il seguito della discussione di questo disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari